Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni..... **pag. 3**

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione..... **pag. 3**

Art. 3 Principi ..... **pag. 4**

Art. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento..... **pag. 6**

Art. 5 Commissione giudicatrice..... **pag. 7**

Art. 6 Il Direttore dell'esecuzione del contratto – Direttore dei lavori..... **pag. 7**

SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 7 Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento..... **pag. 8**

SEZIONE III
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8 Lavori, servizi e forniture..... **pag. 9**

Art. 9 Lavori di somma urgenza..... **pag. 13**

Art. 10 Collaudo e verifica di conformità..... **pag. 14**

Art. 11 Esecuzione e Pagamenti..... **pag. 14**

Art. 12 Forma ed esecuzione del contratto ..... **pag. 14**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
   a. «Codice», il Decreto Legislativo n. 50/2016 e *s.m.i.* (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
   b. «Commissione», la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice.
   c. «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
   d. «Fornitore qualificato», l'operatore economico avente i requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi: di idoneità professionale, di capacità economica e di finanziaria capacità tecniche e professionali.
   e. «RdA», la Richiesta di Acquisto (fac-simile MOD-RdA-rev00), documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio dell'Ente fornisce l'input alla Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
   f. «RdO», la Richiesta di Offerta, documento che il RUP trasmette a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio
   g. «CUP», il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
   h. «CIG», il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dalla CAMERA DI COMMERCIO per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 c. 3 del Codice, in riferimento all'art 36 dello stesso Decreto).

2. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.
3. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerali per il funzionamento dei fondi economali.
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *dddd)* del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento.

   Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 L. 24.12.2012 n. 228 e art. 7 L. 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
5. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dalla CAMERA DI COMMERCIO in osservanza della l. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.
6. Per quanto attiene ai "patti di integrità", ove presenti, questa CAMERA DI COMMERCIO per quanto di competenza (fase esecutiva contrattuale) provvederà a richiamarli ed applicarli.

Art. 3
Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento vanno rispettati i seguenti principi previsti dagli artt. 30 e 36 del Codice:
   a. Economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto);
   b. Efficacia (congruità dei procedimenti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati);
   c. Tempestività (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
   d. Parità di trattamento (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione);

e. Rotazione degli inviti e degli affidamenti (esigenza di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico);
f. Proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
g. Trasparenza e Pubblicità (esigenza di conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure);
h. Non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici: (effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati);
i. Correttezza nell'affidamento ed esecuzione (condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione).

2. Le procedure di affidamento devono osservare altresì i criteri e le misure disposti dagli articoli 34 e 42
3. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
4. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
5. In caso di consultazione di più operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato, sarà possibile, con adeguata motivazione, far partecipare l'operatore uscente e gli operatori invitati in precedenti consultazioni, ove si intenda attivare un confronto con un numero ampio di operatori.
6. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti.
7. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco fornitori o individuati tramite indagine di mercato, in possesso dei requisiti necessari, risulti inferiore al numero minimo di soggetti da invitare - in base all'articolo 36, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Codice - l'Amministrazione può derogare al principio di rotazione, previa pubblicazione di un avviso sul proprio profilo di committente per almeno 15 giorni.
8. Qualora l'Amministrazione inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
9. L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:
   a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
   b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la

realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 4
Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'esecuzione del contratto e/o un direttore dei lavori. Il RUP viene individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del Codice, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.
2. II Responsabile del Procedimento viene nominato, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> sia al c.5 dell'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'ente, sulla base del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.
3. Con l'approvazione del budget direzionale di cui all'articolo 8 del DPR 254/05 è possibile nominare come RUP il Dirigente responsabile del budget o uno più funzionari da esso delegati, se tale incarico non è in contrasto con le competenze previste dalla normativa vigente sopracitata, nonché i volumi dei contratti, la loro tipologia e complessità lo consentano.
4. II Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6.
5. II Responsabile del Procedimento riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.
6. II Responsabile del Procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati

adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente responsabile della spesa poiché in tal caso provvede direttamente.

7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
8. La Camera di Commercio adotta apposito Regolamento per le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice.

Art. 5
Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000, il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per rilevanza e/o complessità dell'oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice - sono nominati tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione, con esclusione del Presidente.
2. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dall'organo camerale competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Art. 6
Il Direttore dell'esecuzione del contratto - Direttore dei lavori

1. Nell'ambito delle soglie delle prestazioni per gli affidamenti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente, il Responsabile del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o di direttore dei lavori.
2. Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente per la spesa, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
3. Il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni, servizi o lavori o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.

4. Al Direttore di esecuzione del contratto e al Direttore dei lavori sono affidate le rispettive funzioni indicate nelle linee guida ANAC n.3.

SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 7
Programmazione, Richiesta di acquisto e avvio della procedura di affidamento

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
   a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
   b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
   c) il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 254/05.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie del fabbisogno e la predisposizione della determina a contrarre appartengono al Dirigente dell'Area responsabile della spesa o al Responsabile dell'ufficio.
3. L'avvio delle procedure di affidamento può avvenire mediante una Richiesta di Acquisto (RdA) autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa e trasmessa all'Area o Ufficio acquisti, qualora quest'ultimo sia competente, in base alle disposizioni e procedure interne della Camera di commercio. Gli elementi da inserire nella RdA vengono di seguito specificati distinguendo per ciascuno di essi quelli aventi finalità interna/operativa da quelli ritenuti essenziali per la determina a contrarre o atto equivalente, sulla base di quanto indicato nel presente regolamento:
   a) nominativo e area organizzativa del richiedente (interno);
   b) data di presentazione della richiesta (operativo);
   c) caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità (essenziale), con il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi);
   d) società *in-house* (art.5 del Codice) a cui eventualmente affidare il servizio (interno);
   e) fornitore esclusivista (art.63 del Codice) (interno);
   f) importo massimo stimato per l'acquisto e/o disponibilità economica nel budget (essenziale);
   g) durata contrattuale (essenziale);

h) requisiti professionali e di capacità economico-finanziari richiesti (essenziale);
i) criteri di selezione e procedure adottati se il Dirigente richiedente è competente per la spesa;
j) principali condizioni contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti(essenziale);
k) indicazione del CUP ove presente (essenziale);
l) nominativo del RUP in relazione all'oggetto del contratto se il Dirigente richiedente è competente per la spesa (essenziale);
m) eventuali modalità di finanziamento previste (rendicontazione) (interno);
n) indicazione se trattasi di attività pianificata o di urgenza sopravvenuta (interno);
o) eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi per le prestazione di importi superiori a 40.000,00 euro (interno);
p) eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma triennale dei lavori per gli appalti di importi superiori a 100.000,00 euro (interno).

4. A seguito della presentazione della RdA, gli elementi essenziali di cui al comma 3, potranno essere inseriti in una Richiesta di Offerta (RDO) da sottoporre agli operatori economici che si intendono consultare per gli affidamenti diretti o invitare ad una procedura negoziata.
5. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti dell'ente, eventualmente presenti nel programma biennale di forniture e servizi e nel programma triennale dei lavori, è possibile approvare, coerentemente al budget direzionale di cui all'articolo 8 del Dpr 254/05, una determina quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto indicato nel presente regolamento.

SEZIONE III
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Art. 8
Lavori, servizi e forniture

A) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva l'adesione a

convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'art. 2, comma 4:

- mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma1, lettera *bbbb)* dell'art. 3 del Codice);
- indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (n.d.r. storico ed indagini di mercato).

La trasparenza è altresì garantita, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o atto semplificato, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. L'affidamento al contraente uscente richiede un onere motivazionale più stringente; esso può basarsi o sulla riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, piena soddisfazione espressa dai destinatari del bene/servizio fornito...) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ottenuta.
4. Si ricorre, di norma, alla consultazione di un unico operatore nei seguenti casi:
   a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo;
   b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico al prezzo più basso;
   c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita motivazione sulla sce3lta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
   d) se esistono strumenti alternativi di verifica della congruità rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali ad esempio quelli indicati al precedente comma 2.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzati mediante unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario e il possesso dei requisiti di carattere generale.

6. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro risulta non necessaria né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva.(art. 93 c. 1 e art. 103 c. 11 del Codice).
7. In alternativa alla determina di affidamento e successiva stipulazione del contratto è possibile procedere con un Ordinativo estratto da sistemi informatici di acquisto della Camera di commercio, qualora completo, insieme ad eventuali allegati, degli elementi essenziali individuati nell'articolo precedente.
8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il citato possesso dei requisiti.
9. I requisiti di cui al precedente punto devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
10. La dichiarazione resa dall'Operatore Economico, indicata al precedente c. 7, individuato quale affidatario sarà sottoposta a verificata prima della stipula del contratto e, nelle more della creazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'art. 81 del Codice, l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche secondo quanto indicato nel successivo comma 11.
11. Nei casi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'Ente provvederà ad acquisire il DURC e acquisire la visura del registro imprese al fine di accertare l'inesistenza di procedure concorsuali In attesa dell'istituzione della Banca Dati nazionale degli operatori economici art. 81 del Codice, l'Ente, in seguito all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - resa dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti di carattere generale - provvederà ad attivare le verifiche previste dal proprio regolamento sui controlli a campione e, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche , provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso o nelle condizioni generali di contratto, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (Art.80 comma 12, del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti dall'Ente nella RdO.
12. Nei mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice.
13. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro non risulta obbligatoria la verifica di cui all'art.97 del Codice; tuttavia la CCIAA potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

B) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura negoziata che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e dieci operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
   a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
   b) sulla base di indagini di mercato.
2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare: l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, gli eventuali motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali, la richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 93 del Codice e della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
4. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.
5. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5, del Codice, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
6. Gli operatori devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche richiesti nella determina a contrarre quali ad esempio iscrizione al Registro delle CCIAA ed esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

C) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. La procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. c) del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, così individuati:

a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato.

2. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare: l'indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dei lavori da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati alla volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali.
3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito della Camera di commercio nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC.
4. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'art. 36 comma 5 del Codice, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.
5. Gli operatori economici devono possedere: requisiti generali art. 80 del Codice e requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnico professionali comprovate dall'attestato di qualificazione SOA ed esperienza annuale/biennale maturata nel settore di riferimento dell'affidamento; requisiti legati alla capacità economica e finanziaria.

Art. 9
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Dirigente competente per la spesa sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente per la spesa dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

Art. 10
Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del c. 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento che consente l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, come previsto dal c. 3 dell'art. 113-bis del Codice.

Art. 11
Esecuzione e Pagamenti

Le fatture sono liquidate dall'ente camerale con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.

Il certificato di collaudo per i lavori e il certificato di verifica di conformità per forniture/servizi sono sostituiti ai sensi dell'art. 102 comma 2 del Codice dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.

Il pagamento della fattura è subordinato a DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore.

In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'art. 30 del Codice.

I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 12
Forma ed esecuzione del contratto

1. I contratti, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importi inferiore a 40.000,00 euro sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere. Lo

scambio può avvenire tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. I contratti non previsti dal comma 1 sono stipulati mediante scrittura privata.
3. Per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000,00 euro trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 32 comma 9 del Codice.
4. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nonchè la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.